



Comando di Polizia Locale

PROGETTO DI GESTIONE DELLA "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE"

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*».

L'articolo 23 di tale Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*», prevede al comma 15 che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle prestazioni richieste.

1. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

Il presente progetto riguarda la concessione, da parte del Comune di San Donato Milanese, dei servizi di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli nel territorio del Comune di San Donato Milanese e servizio blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote.

Descrizione della concessione

Il servizio dato in concessione comprende le seguenti prestazioni:

1. Rimozione

- a) servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli di qualsivoglia categoria, disposte ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “*Nuovo Codice della Strada*” e degli articoli 354 e 397 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada*”;
- b) servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione, oppure semplice spostamento di veicoli, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, per casi contingibili e urgenti, manifestazioni, calamità, non correlate all'applicazione di sanzioni accessori, che comportano interventi indifferibili non addebitabili al cittadino. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale e si svolgeranno secondo le procedure previste, dando precedenza allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze;
- c) effettuare, a richiesta del committente, interventi di spostamento dei veicoli: sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354, co. 4 del DPR 495/92 “*è vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei*



Comando di Polizia Locale

medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno”””;

- d) servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli a seguito del rilievo di incidenti stradali, qualora le parti coinvolte non si avvalgano di concessionari di fiducia o sia necessario procedere a sequestro giudiziario. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente, o "avente titolo, non possano provvedere alla messa in sicurezza, alla rimozione del veicolo dalla pubblica via, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità;
- e) servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli provenienti di furto o altro reato, per i quali si renda necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi. Le presenti disposizioni non si applicano in caso di sequestro penale e sono limitate ai casi eccezionali e necessari secondo la valutazione del personale operante della Polizia locale, nel caso in cui "avente titolo non risulti prontamente reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi in loco a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'interesse esclusivo dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Codice Civile e, pertanto, non genera alcuna obbligazione per "Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il 'concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne "Amministrazione da qualsiasi spesa. Se la rimozione avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il 'concessionario, senza che la Polizia locale rediga alcun atto. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione alle sanzioni accessorie del Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dal concessionario nei confronti dell'autorità giudiziaria competente;

Essendo disposta la rimozione e custodia, di cui al presente paragrafo, nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Codice Civile, essa non genera alcuna obbligazione per "Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il concessionario e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo; anche qualora la rimozione del veicolo avvenga in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il concessionario, ove richiesta la sua prestazione. Pertanto, il concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne "Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Si precisa che, il servizio oggetto del presente affidamento, non riguarda il servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli, di qualsivoglia categoria, che abbiano ad oggetto provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell'articolo 214 bis del Codice della Strada, in quanto di competenza del Custode Acquirente, individuato di volta in volta dalla Prefettura di Milano — UTG e dall'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale della Lombardia, con apposita procedura.

2. Blocco del veicolo



Comando di Polizia Locale

In alternativa alla rimozione di cui al precedente paragrafo, la Polizia Locale può disporre il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza oneri di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

3. Custodia

La custodia di tutti i veicoli per i quali sono state eseguite dal concessionario le operazioni di cui al paragrafo 1 deve avvenire esclusivamente nella depositaria di cui all'articolo rubricato "Depositaria", sebbene il concessionario disponga di altre aree in altri Comuni.

4. Veicoli in stato di abbandono

- a) alla rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli abbandonati e considerati rifiuti speciali ai sensi del art. 231 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460 "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile".
- b) alla rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli di cui all'art. 3, D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209.

In questi casi, stando l'esiguità del numero di veicoli che vengono abbandonati sul territorio di San Donato Milanese, e alla possibilità per il concessionario di prevedere un ritorno economico dalla demolizione del veicolo, i costi di rimozione, deposito, radiazione e demolizione sono ad esclusivo carico del concessionario, e nessuna rivalsa può essere effettuata nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

5. Altri casi rimozione

- a) Veicoli recuperati ai sensi dell'art. 2028 c.c.;
- b) Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981;
- c) Veicoli rimossi ai sensi dei Regolamenti comunali vigenti;

Anche in questi casi, salvo che per il recupero dei veicoli di servizio del Comando di Polizia Locale per guasto tecnico, la rimozione e custodia è disposta nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Codice Civile, essa non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il concessionario e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo; anche qualora la rimozione del veicolo avvenga in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il concessionario, ove richiesta la sua prestazione. Pertanto, il concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.

Durata della concessione

Ai sensi dell'articolo 354 — comma 1 — del Regolamento, la concessione ha durata biennale, a decorrere dalla data di stipula del contratto, o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. Si dà la possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

Alla scadenza o nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste



Comando di Polizia Locale

dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Luogo di esecuzione del servizio

Il territorio coincidente con il Comune di San Donato Milanese, in ogni area pubblica, o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, ove tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi previsti da disposizioni di legge.

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del costo della manodopera, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice.

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 100,00 oltre IVA per il biennio come da DUVRI.

Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in Euro 12.960,00 per il biennio, in base alla tabella elaborata secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 37 del 16 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

N. unità (minimo)	CCNL	Mansione	H/mese (per unità)	Costo medio orario stimato
3	Metalmeccanici	Autista	10	€ 18,00

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Si rinvia al capitolato speciale di appalto (non ci sono nel Capitolato).

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

Si tratta di una concessione "a titolo gratuito", in quanto il costo degli interventi risulta essere interamente a carico del concessionario, per il quale il corrispettivo del servizio sarà rappresentato dagli emolumenti derivanti dal tariffario previsto dal Decreto 4 settembre 1998, n. 401 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 7 giugno 2022, le cui tariffe allegate alla documentazione di gara saranno riviste, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale, per i successivi anni previsti da contratto.

Pertanto, il valore complessivo della gara, pari ad euro 30.000,00 di cui euro 100,00 per oneri di sicurezza oltre IVA, per un importo complessivo di Euro 36.600,00, è stato stimato, sulla base delle rimozioni effettuate nel periodo dell'ultimo affidamento, al mero fine di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara e la cauzione definitiva.

La concessione non comporterà quindi alcun onere finanziario per questa Amministrazione.

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Vedasi documento Capitolato Speciale del Servizio allegato alla documentazione di gara.



Comando di Polizia Locale

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale di cui dell'articolo 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

CALCOLO DELLA SPESA E DEGLI ONERI COMPLESSIVI

Valore complessivo del servizio nel biennio [a corpo, Iva esclusa]	Euro 29.800,00
Oneri sicurezza relativi a: - sopralluoghi e fornitura di materiale per la sicurezza [importo non soggetto a ribasso] - [Iva esclusa]	Euro <u>2</u> 00,00
Totale Iva esclusa	Euro 30.000,00
Totale Iva inclusa	Euro 36.600,00

REQUISITI SPECIALI

1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3, del Codice):

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti l'oggetto della concessione.
- autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 480 s.m.i. *"Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse"*;
- requisiti previsti dall'articolo 354, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"*:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CE;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;



Comando di Polizia Locale

g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2 del medesimo articolo;

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 e 4 del Codice)

- l'impresa deve poter dimostrare di avere esperienza nel settore e di avere gestito, nell'arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione della presente gara (2019, 2020, 2021) servizi analoghi per conto di un Comune con popolazione residente pari o superiore a 30.000 abitanti ed indicare chiaramente, per ciascun servizio e ciascun anno: oggetto, importo, data (dal ... al ...), committente (ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapiti telefonici, fax, e-mail e nominativo del referente dell'ente o del soggetto committente), il numero della popolazione residente del Comune presso il quale è stato eseguito il servizio. La somma degli importi di tali servizi non dovrà essere inferiore all'importo dell'appalto (€ 36.600,00, comprensivo di Iva e oneri di sicurezza).

3) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 e 6, del Codice):

- gli automezzi dovranno avere le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada"* e quelle funzionali stabilite all'appendice IV, Titolo I, del medesimo.